

(Provincia di Messina)

1º Settore Ufficio Deliberazioni

ORIGINALE COPIA

di DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE

a disciplina,
er funzioni
•

L'anno duemilaventuno, il giorno sedici del mese di giugno, alle ore 13.00 e segg. nella Sede municipale,

La Giunta municipale di Milazzo si è riunita con l'intervento dei Signori:

N.ro	Cognome	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	MIDILI	Giuseppe	Sindaco	X	-
2	ALESCI	Francesco	Assessore	X	
3	ROMAGNOLO	Santi	Assessore	X	
4	NICOSIA	Antonio Franco	Assessore		X
5	DE GAETANO	Giuseppina Beatrice	Assessore	X	
6	MELLINA	Roberto	Assessore		X
7	CAPONE	Maurizio	Assessore	X	
8	MAGISTRI	SIMONE	Assessore		X

Presiede il Sindaco Dott. Giuseppe Midili.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Andreina Mazzù.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza e constatato la presenza del numero legale, invita la Giunta municipale a deliberare sull'argomento di cui in oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

In continuazione di seduta

VISTA la proposta di deliberazione di cui in oggetto, il cui testo è riportato nel documento allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO che la proposta è munita dei pareri e dell'attestazione prescritti dagli /articoli 53 ce 55 della Legge 08.06.1990, n. 142, che ha modificato l'Ordinamento regionale EE.LL. per effetto dell'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11.12.1991, n. 48, resi /dai Dirigenti competenti come da relazioni in calce alla proposta medesima;

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

VISTO l'Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione siciliana;

CON VOTI unanimi espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

di approvare la proposta di cui in premessa nel testo risultante dal documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale.

Con successiva unanime votazione il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente esecutivo.



4 ° Settore Ambiente e Territorio

PROPOSTA DI G.M. N h DEL 16.06. 2021

Il Proponente:

OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale per la disciplina, la costituzione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del Codice degli appalti.

PREMESSO:

- che con il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 è stato approvato il nuovo Codice dei Contratti "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- che il nuovo Codice dei Contratti prevede, all'art. 113, una nuova disciplina degli incentivi per funzioni tecniche, in sostituzione della precedente, ora abrogata, ex art. 92 del D.Lgs n. 163/2006;
- che si rende quindi necessario adottare un nuovo Regolamento comunale per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche in sostituzione del precedente, adottato ai sensi dell'art. 18 della L. 109/94 nel testo recepito in Sicilia dalla L.R. 2 agosto 2002, n. 7;

CONSIDERATO che è interesse di questa Amministrazione Comunale valorizzare e premiare la crescita delle risorse umane, valorizzando l'impegno, le capacità, le professionalità acquisite e le attività dei dipendenti, consentendo di incentivare il ricorso al personale interno con notevole risparmio di spesa;

VISTA la bozza di Regolamento comunale per la disciplina, la costituzione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche inviata alle OO.SS;

PRESO ATTO delle istanze manifestate in sede di delegazione trattante, di concerto con le rappresentanze sindacali, circa la necessità di apportare eventuali modifiche dopo un anno dalla prima applicazione;

VISTO il verbale della delegazione trattante del 28 aprile 2021;

TENUTO CONTO che le risorse finanziarie destinate agli incentivi trovano disponibilità negli stessi capitoli di bilancio dei singoli lavori, servizi e forniture, finalizzando la spesa tanto agli investimenti quanto a *spese di funzionamento*;

VISTO il D.Lgs 165/2001, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il nuovo CCNL del Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21/05/2018;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000 – Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Settori interessati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTO l'art. 48 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL), il quale recita: "E', altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio";

PROPONE DI DELIBERARE

- 1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, che devono intendersi integralmente richiamate, il Regolamento Comunale per la disciplina, la costituzione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 2. di dare atto che la bozza del presente Regolamento è stata condivisa in sede di contrattazione decentrata integrativa;
- 3. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili di Settore e alle RR.SS.UU, le quali provvederanno alla comunicazione alle rispettive OO.SS;
- 4. di dichiarare, con separata votazione, la presente proposta di deliberazione immediatamente esequibile.



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. art. 24 della Legge Regionale 17 maggio 2016, n. 8.

Testo aggiornato, integrato e modificato dalla L. n. 55/2016 ed armonizzato con:

- la Deliberazione nº15/sezaut/2019/QMIG Corte dei Conti Sezione delle Autonomie Adunanza del 11/06/2019
- la Deliberazione nº18/SEZAUT/2016/QMIG Corte dei Conti sez. autonomie Adunanza del 02/05/2016
- la Deliberazione n°26/sezaut/2019/QMIG. Corte dei Conti Sezione delle Autonomie Adunanza del 07/10/2019
- la Deliberazione n°121/2020/PAR del 15/09/2020 Corte dei Conti sezione regionale di controllo Veneto.
 la Deliberazione n°190/2017/PAR del 10/05/2017 Corte dei Conti sezione regionale di controllo Lombardia,
 la Deliberazione n°136/2018/PAR del 20/12/2018 Corte dei Conti sezione regionale di controllo Liguria

Sommario

Art. 1 Oggetto del regolamento	pag
Art. 2 Definizioni e prestazioni interessate – ambito di applicazione	pag
Art. 3 Esclusioni	pag
Art. 4 Personale incentivato e gruppi di lavoro	pag
Art. 5 Costituzione del fondo dell'incentivo	pag
Art. 6 Ripartizione dell'incentivo	pag
Art. 7. Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi	pag
Art. 8 Liquidazione dell'incentivo	pag
Art. 9 Espletamento dell'incarico	pag
Art. 10 Centrale unica di committenza	pag
Art. 11 Efficacia, disposizioni transitorie	pag.

Art. 1

Oggetto del regolamento

- 1. Il presente regolamento definisce i criteri, le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione delle risorse destinate agli "incentivi per funzioni tecniche", previsti dall'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., da parte del Comune di Milazzo.
- 2. Stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse ai singoli interventi a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo o dei disciplinari inerenti servizi e forniture.

Art. 2

Definizioni e prestazioni interessate - ambito di applicazione.

- 1. Il fondo, come indicato all'art. 113 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, concerne le attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara, ovvero di selezione comparativa e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori, ovvero di direzione dell'esecuzione del contratto e di collaudo tecnico amministrativo, o ancora di verifica di conformità, di collaudo statico, ove necessario, per consentire l'esecuzione del contratto o della prestazione affidata nel rispetto a) dei documenti a base di gara e/o selezione comparativa, b) del progetto, c) dei tempi e d) dei costi prestabiliti.
- 2. La disposizione di cui al richiamato comma 2 del D. Lgs 50/2016 si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione. La particolare complessità che giustifica la scissione della figura del R.U.P da quella del Direttore dell'esecuzione del contratto viene individuata, dalla disciplina di attuazione del codice contenuta nelle Linee guida ANAC N°3/2016 (punto 10.2), espressamente ed a prescindere dal valore delle prestazioni, nelle seguenti circostanze: interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico (lett. b); prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze lett. c); interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità (lett. d); per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento (lett. e). 1
- 3. Gli incentivi possono essere riconosciuti esclusivamente per le attività riferibili a contratti di lavori, servizi o forniture che, secondo la legge (comprese le direttive Anac dalla stessa richiamate), o il regolamento dell'ente, siano stati affidati previo espletamento di una gara e/o di una procedura comparativa², anche in forma semplificata¹ nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione.
- 4. Per l'erogabilità dell'incentivo, la sussistenza di una procedura di selezione comparativa degli offerenti è condizione necessaria, ma non sufficiente, dovendo ricorrere una delle attività contemplate dall'art 113 con la sopra citata elencazione tassativa e, quindi, insuscettibile di interpretazione analogica. L'accertamento della sussistenza in concreto dei presupposti sopra indicati rientra nell'ambito della discrezionalità dell'Ente³.

¹Deliberazione n°121/2020/PAR del 15/09/2020 Corte dei Conti sezione regionale di controllo Veneto.

²Deliberazione n° 190/2017/PAR del 10/05/2017 Corte dei confi sezione reginale di controllo Lombardia,

³Deliberazione n°136/2018/PAR del 20/12/2018 Corte dei Conti sezione regionale di controllo Liguria

5. Il fondo, a valere sugli stanziamenti previsti dal comma 1 dell'art. 113 del D. Lgs.n. 50/2016 è così graduato, in ragione della complessità dell'intervento e dell'importo a base di gara:

A) per lavori

importo a base di gara	percentuale da destinare al fondo
fino ad € 1.000.000,00	2,0%
da € 1.000.000,01 fino ad € 5.350.000,00*	1,6%
da 5.350.000,01* fino ad € 25.000.000	1,0%
oltre € 25.000.000	0,7%

[•] la soglia di rilevanza comunitaria di € 5.350.000 (così elevata dal 1° gennaio 2020 dai Regolamenti (UE) 2019/1827, 1828, 1829, 1830, del 30 ottobre 2019), deve intendersi aggiornata automaticamente a seguito della sua rideterminazione da parte delle Commissione Europea).

B) per servizi e forniture

importo a base di gara	percentuale da destinare al fondo
fino ad € 214.000,00*	2,0%
da € 214.000,01* fino ad € 1.000.000	1,6%
da 1.000.000,01 fino ad € 5.000.000	1,0%
oltre € 5.000.000	0,7 %

^{*} la soglia di rilevanza comunitaria di € 214.000 (così elevata dal 1º gennaio 2020 dai Regolamenti (UE) 2019/1827,1828, 1829, 1830, del 30 ottobre 2019), deve intendersi aggiornata automaticamente a seguito della sua rideterminazione da parte delle Commissione Europea).
** in caso di servizi continuativi da rendersi in più annualità, deve considerarsi l'intero importo, al netto degli oneri fiscali, posto a base di gara e non il singolo rateo annuo.

- 6. La percentuale da destinare al fondo va calcolata sull'importo a base di gara e/o selezione comparativa finalizzata alla individuazione del contraente (comprensivo di costo del personale e degli oneri per la sicurezza), I.V.A. esclusa, delle opere o lavori pubblici, dei servizi e delle forniture, da ripartire per:
- l'80% tra il personale dipendente dell'Ente, con le modalità riportate di seguito;
- il 20% da destinare alle spese indicate al comma 5 del presente articolo.
- 7. L'importo dell'incentivo indicato nel quadro economico dell'intervento non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di gara si verifichino dei ribassi. Le varianti in corso d'opera danno diritto a percepire il compenso aggiuntivo soltanto qualora comportino un'attività integrativa unitamente ad uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta e sempre che le varianti medesime non siano originate da errori od omissioni progettuali commessi dai dipendenti. Il compenso, in questo caso, è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato.
- 8. Il restante 20% delle risorse finanziare del fondo costituito ai sensi del comma 2 dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente:
 - a) di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - b) di quanto occorre per l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - c) una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n°196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 3 Esclusioni

- 1. È escluso dalla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale.
- 2. Le attività di progettazione previste dagli art. 23 e 24 del D. Lgs. n. 50/2016, non sono oggetto di incentivi di cui al presente regolamento.
- 3. La presente disciplina non si applica:
- a) ai contratti esclusi, ai sensi dell'art. 17 del D. Las. n. 50/2016;
- b) alle opere o lavori non inserite nel Programma triennale delle Opere Pubbliche;
- c) ai servizi e forniture non inserite nel Piano biennale degli acquisti di servizi e forniture;
- d) agli interventi di manutenzione ordinaria di non particolare complessità, e come tali non oggetto di specifica previsione progettuale nel programma triennale delle opere pubbliche od in quello biennale delle forniture e servizi;
- e) alle concessioni⁴, ai lavori, servizi e forniture in amministrazione diretta o comunque per la cui acquisizione non si ricorra a gara con un metodo procedimentalizzato dal D. Lgs. n. 50/2016; non rientrano tra i metodi procedimentalizzati le indagini di mercato, comprese quelle effettuate attraverso sistemi di e-procurement;
- f) agli appalti di servizi e forniture per i quali non sia stato nominato il Direttore dell'esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dalle Linee guida ANAC n. 3/2016 e ss.mm.ii.;
- g) alle mere forniture di luce, acqua, gas, telefonia;
- h) in caso di procedure di affidamento di servizi o forniture tramite adesione a convenzioni Consip;
- i) agli affidamenti diretti o di somma urgenza e, più in generale, in caso di procedure espletate senza una valutazione comparativa tra più offerte;
- j) a tutti gli interventi relativi a lavori, forniture e servizi che non hanno previsto all'interno dei propri quadri economici o documenti progettuali e di previsione della spesa, la specifica previsione delle risorse che alimentano il fondo.
- ⁴ la Deliberazione n°15/sezaut/2019/amig Corte dei Conti <u>S</u>ezione delle Autonomie Adunanza del 11/06/2019 ha enunciato il seguente principio di diritto: alla luce dell'attuale formulazione dell'art. 113 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, gli incentivi ivi disciplinati sono destinabili al personale dipendente dell'ente esclusivamente nei casi di contratti di appalto e non anche nei casi di contratti di concessione.

Art. 4

Personale incentivato e gruppi di lavoro

- 1. La quota di cui al presente regolamento spettante al personale viene ripartita tra i dipendenti dell'Ente che svolgono o collaborano alle funzioni tecniche inerenti le attività ivi elencate, organizzati nei gruppi di lavoro di cui ai successivi commi, e precisamente:
 - a) personale degli uffici tecnici e amministrativi incaricato della programmazione di opere o lavori pubblici, forniture e servizi, della verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26 del D. Lgs. N°50/2016, della redazione dei bandi, dei documenti e degli elaborati per il dimensionamento tecnico-economico degli interventi, dei capitolati, dei contratti, dei disciplinari e delle linee guida per lo svolgimento delle prestazioni, delle R.D.O., delle lettere d'invito, della verifica dei requisiti degli operatori economici, del monitoraggio procedimentale ed economico e, in generale, degli adempimenti relativi alla procedura di individuazione del contraente, di affidamento e di stipula del contratto;
 - b) personale degli uffici tecnici e amministrativi incaricato della direzione dei lavori o dell'esecuzione del contratto, del collaudo amministrativo e/o statico, della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;
 - c) personale incaricato delle funzioni di R.U.P. R.P. e D.E.C.;
 - d) personale incarico quale collaboratores o a supporto sia tecnico sia amministrativo degli incaricati di cui alle lett. a), b), c).

⁵ Per collaboratore deve intendersi il soggetto una attività di supporto tecnico o amministrativo, comprese le eventuali operazioni di espropriazioni necessarie. La Deliberazione della Corte dei Conti sez. autonomie n. 18/2016 recita, a tal fine che: i collaboratori di quest'ultimo (RUP e D.L.), pertanto, si ritiene che possano essere in possesso anche di profili professionali non tecnici, purché necessari ai compiti da svolgere, e sempre che il regolamento interno all'ente ripartisca gli incentivi in modo razionale, equilibrato e proporzionato alle responsabilità attribuite.

- 2. Il Dirigente competente, anche su proposta del R.U.P., e sentiti i Dirigenti delle Direzioni cui sono eventualmente assegnati gli altri dipendenti necessari al progetto, nella fase di programmazione e affidamento, con apposito atto, conferisce gli incarichi stabilendone i termini entro i quali devono essere espletati, individuando nominalmente i collaboratori di norma tra il personale appartenente al Servizio medesimo garantendone, laddove possibile, una opportuna rotazione nel rispetto delle competenze professionali specifiche, secondo il criterio di equa ripartizione.
- 3. Il provvedimento dirigenziale Determinazione o anche in forma di semplice disposizione di servizio che individua i componenti del gruppo di lavoro deve indicare:
 - a) il lavoro, il servizio o la fornitura da acquisire e, qualora ne ricorrano i presupposti, l'eventuale durata della prestazione;
 - b) l'importo totale dell'intervento qualora quest'ultimo possa o debba essere dimensionato sulla base di una specifica disponibilità finanziaria;
 - c) il nominativo e il ruolo dei componenti, con relativa categoria e profilo professionale;
- d) le funzioni ed i termini di conclusione delle attività attribuite ai singoli componenti, esclusa l'ipotesi in cui tali elementi siano direttamente correlati ai termini di svolgimento della prestazione oggetto di contratto o di affidamento.
- 4. Il Dirigente, con provvedimento motivato, può modificare o revocare gli incarichi, disponendo contestualmente, in ordine alle conseguenze derivanti sulle quote di incentivazione individuale originariamente previste e stabilisce l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia, eventualmente, svolto nel frattempo.
- 5. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, come previsto dall'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad effettuare le relative verifiche.

Art. 5 Costituzione del fondo dell'incentivo

- 1. In fase di programmazione, i Dirigenti competenti dovranno comunicare al Servizio personale, l'importo presunto degli incentivi che confluiranno nel fondo per il trattamento accessorio del personale, indicando gli estremi della programmazione e ogni altro riferimento occorrente.
- 2. In caso di variazioni in corso d'anno per nuovi interventi gli stessi responsabili dovranno comunicare al Servizio personale i nuovi importi da inserire.
- 3. Qualora un ruolo qualsiasi, all'interno del gruppo di lavoro venga affidato a personale con qualifica dirigenziale, la pertinente quota incentivante non è soggetta a redistribuzione e costituisce economia.
- 4. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, o non svolte in quanto non necessarie in relazione al tipo di lavoro, servizio o fornitura, incrementano la quota di fondo disciplinata dal comma 5 dell'art. 2 (20%), fatte salve le somme spettanti alla centrale unica di committenza, per le funzioni di propria competenza effettivamente svolte.
- 5. Nel caso di affidamento a soggetti esterni dell'attività di supporto al RUP, tutti gli importi derivanti dall'applicazione dei criteri di cui alle successive tabelle verranno decurtate del 20%. Tali economie incrementeranno la quota di cui al comma 4 dell'art. 113, destinata all'innovazione strumentale, tecnologica e formativa.

Art. 6 Ripartizione dell'incentivo

1. L'importo da corrispondere al personale viene ripartito, tenendo conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni richieste, nonché dell'entità e complessità dell'opera, del servizio o della fornitura da realizzare, previo accertamento positivo delle attività svolte da parte del Dirigente, con le percentuali indicate nella seguente tabella:

A) per lavori

funzione affidata LAVORI	percentuale spettante del fondo
Responsabile della programmazione	4%
Responsabile Unico del Procedimento	25%
Collaborazione tecnica/amministrativa di supporto al Rup*	7%
Verifica preventiva progettazione**	2% preliminare 3% - definitivo 10% - esecutivo
Collaboratori alla verifica preventiva della progettazione	1%
Predisposizione e controllo delle procedure di selezione degli operatori economici	5%
Collaborazione tecnico/amministrativa nelle procedure di selezione comparativa*	3%
Direzione dei Lavori	20%
Ufficio direzione lavori (direttore operativo, ispettori di cantiere, collaboratori amministrativi)*	10%
Collaudo tecnico amministrativo o regolare esecuzione	10%

^{*}in caso di più incaricati o collaboratori assegnati alla medesima fase, la quota spettante viene ripartita dal Dirigente in base alle attività svolte.

B) per servizi e forniture di beni

funzione affidata SERVIZI E FORNITURE	percentuale spettante del fondo
Responsabile della programmazione	1%
Responsabile del Procedimento	35%
Collaborazione tecnica/amministrativa di supporto al Resp. del procedimento*	10%
Verifica preventiva progettazione di livello esecutivo	10%
Collaboratori alla verifica preventiva della progettazione di livello esecutivo	1%
Direzione dell'Esecuzione del contratto	20%
Collaborazione tecnico/amministrativa di supporto al D.E.C.	10%
Predisposizione e controllo delle procedure di selezione degli operatori economici	5%
Collaborazione tecnico/amministrativa nelle procedure di selezione comparativa*	3%
Verifica di conformità / Certificazione di regolare esecuzione	5%

^{*} In caso di più incaricati o collaboratori assegnati alla medesima fase, la quota spettante viene ripartita dal Dirigente in base alle attività svolte.

- 5. Le percentuali delle superiori tabelle dovranno essere rapportate alla quota dell'80% del fondo afferente a ciascuna opera, servizio o fornitura, spettante ai dipendenti.
- 6. Nel caso in cui ove consentito dalla normativa vigente facciano capo al medesimo soggetto più attività fra quelle elencate nelle tabelle soprastanti, spetteranno le percentuali relative ad ogni singola attività.
- 7. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

^{**}in caso la verifica assorba uno o più livelli di progettazione inferiore, la percentuale spettante è data dalla sommatoria delle singole percentuali.

Art. 7.

Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi.

- 1. I tempi relativi alle singole attività vengono stabiliti dal Dirigente. I termini per la direzione dei lavori o per la direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato agli operatori economici per l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture.
- 2. Qualora si verifichino dei ritardi in sede esecuzione del contratto o non vengano rispettato i costi previsti nel quadro economico ad eccezione dei casi disciplinati dall'art. 106 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 ai soggetti responsabili, l'incentivo verrà decurtato delle percentuali previste nella seguente tabella:

Tipologia incremento (tempo o costo)	attività	Riduzione percentuale incentivo
	programmazione	
	relative alla funzione di RUP	207/
Tempi di esecuzione	verifica della progettazione	3% per ogni mese di ritardo, rispetto ai tempi
	procedure di selezione degli operatori economici	stabiliti per l'attività
	direzione lavori/servizi/forniture	sidbiiii per i diliviid
	certificazione conformità, regolare esecuzione	
Costi di soglizzazione (danci	entro il 20% dell'importo contrattuale	10%
Costi di realizzazione (danni compresi)	dal 20,01% al 30% dell'importo contrattuale	20%
Compresi)	oltre il 30% dell'importo contrattuale	30%

- 4. Le decurtazioni mensili di cui alla superiore tabella si applicano fino alla misura massima del 30% per ciascuna attività.
- 5. Il mancato rispetto dei tempi e dei costi programmati è accertato dal Dirigente competente, che vi provvede previa comunicazione al personale interessato, anche ai fini di un eventuale recupero dei tempi previsti, nonché per l'eventuale attivazione di contraddittorio.
- 6. Nel caso di ritardo superiore ai termini sopra previsti, tale da determinare un potenziale danno per l'Ente, il Dirigente competente può procedere alla revoca dell'incarico. La revoca dell'incarico determina la perdita del diritto al compenso da parte del dipendente.
- 7. Le somme non liquidate a seguito di accertamenti negativi non sono oggetto di diversa ripartizione del fondo e costituiscono economie.
- 8. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni, né i ritardi derivanti da cause non dipendenti dall'attività degli incaricati (es: gare deserte, risoluzioni contrattuali, ritardi o inadempimenti imputabili alle ditte ecc..)

Art. 8

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione degli incentivi al personale verrà effettuata alle seguenti scadenze:

A) per lavori:

fasi LAVORI	Tempi pagamento
Programmazione della spesa di investimento	
Valutazione preventiva della progettazione di livello esecutiva	alla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva
Predisposizione e controllo degli atti di gara	denniiva
Esecuzione dei lavori	intera quota alla conclusione dei lavori*
Collaudo, certificato regolare esecuzione	al termine delle attività
Attività di R.U.P. e relativo supporto	50% alla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione 50% a conclusione di tutte le attività di competenza*

^{*}nel caso di lavori di particolare complessità, che investono più annualità, sarà corrisposta una quota proporzionale al rateo annuo di esecuzione delle opere rispetto dei SAL emessi.

B) per servizi e forniture di beni:

fasi SERVIZI E FORNITURE	Tempi pagamento
Programmazione della spesa di investimento	
Valutazione preventiva della progettazione	alla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva
Predisposizione e controllo degli atti di gara	
Esecuzione del contratto	intera quota alla conclusione del servizio o della fornitura*
Collaudo, certificato regolare esecuzione	al termine delle attività
Attività di R.P. e relativo supporto	a conclusione dell'appalto/affidamento*

^{*}nel caso di servizi continuativi pluriannuali sarà corrisposta una quota proporzionale al rateo annuo di esecuzione del servizio.

- 2. Gli importi incentivanti sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali e dell'IRAP a carico dell'Ente.
- 3. Gli incentivi lordi complessivamente maturati nel corso dell'anno dal singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo ricevuto nel corso dello stesso anno, compresi i compensi correlati al sistema della performance, escluso gli incentivi di cui al presente regolamento.
- 4. Il rispetto del limite di cui al precedente comma è garantito dal Servizio addetto alle competenze stipendiali, che tratterrà le eventuali eccedente liquidate in corso d'anno, a fine esercizio, nella misura consentiva. Le eventuali quote eccedenti il limite consentito, non verranno redistribuite e andranno in economia.
- 5. Gli incentivi di cui al presente regolamento che fanno capo al medesimo capitolo di spesa per i singoli lavori, servizi e forniture non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017.

Art. 9 Espletamento dell'incarico

- 1. Gli incarichi dovranno essere svolti all'interno del normale orario di lavoro.
- 2. Le spese necessarie per la produzione degli elaborati progettuali, di direzione e di collaudo, rientrano nelle normali spese di gestione degli uffici, sia per quanto riguarda i materiali di consumo che per quanto riguarda l'effettuazione di missioni necessarie per lo svolgimento dell'incarico stesso.
- 3. Tutto il materiale prodotto resterà di piena proprietà dell'amministrazione e potrà essere utilizzato senza che ciò determini ulteriori compensi.

Art. 10 Centrale unica di committenza

1. Il personale del comune di Milazzo impiegato in attività relative alle funzioni assunte dall'Ente quale centrale unica di committenza in forma associata a favore anche di altri comuni, parteciperà alla ripartizione degli incentivi di cui al presente regolamento per le attività di verifica, predisposizione e controllo del procedimento di gara e per le eventuali altre attività previste dalla tabella di cui all'articolo 6 effettuate per conto della centrale unica di committenza.

⁶La Corte dei Conti sez. autonomie con Deliberazione n. 26/2019 ha enunciato il seguente principio di diritto: Gli incentivi tecnici previsti dall'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, così come integrato dal comma 5-bis dello stesso articolo, maturati nel periodo temporale che decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso, fino al giorno anteriore all'entrata in vigore del citato comma 5-bis (1° gennaio 2018), sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'articolo 1, comma 236, della legge n. 208/2015, successivamente modificato dall'articolo 23 del d.lgs. n. 75/2017, pur se la provvista dei predetti incentivi sia già stata predeterminata nei quadri economici dei singoli appatti, servizi e forniture.

2. Per i compiti svolti dal personale di una centrale di committenza o di soggetto aggregatore nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale di committenza o del soggetto aggregatore, una quota non superiore ad un quarto dell'incentivo, come previsto dal comma 5 dell'art. 113 del D. Las. n. 50/2016.

Art. 11 Efficacia, disposizioni transitorie

- 1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.
- 2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento, con specifico riferimento sia alla costituzione del fondo, sia all'applicazione delle percentuali spettanti, si applicano alle attività svolte successivamente all'entrata in vigore dell'art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ovvero per tutti gli interventi ammessi con decorrenza 19 Aprile 2016.
- 3. Per le attività svolte dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 50/2016 (19/04/2016) fino all'adozione del presente regolamento, si procederà alla costituzione del fondo ed alla liquidazione delle somme con le condizioni e modalità di cui ai presenti articoli, solo ove le relative risorse siano state preventivamente previste nel quadro economico dei singoli procedimenti. In tal caso la costituzione del gruppo di lavoro potrà essere oggetto di ricognizione a posteriori rispetto all'attività svolta.
- 4. Qualora intervengano modifiche normative o pareri o linee guida rilasciati da autorità, che incidano sulle disposizioni del presente regolamento, si provvederà all'adeguamento della relativa disposizione regolamentare modificata, da intendersi comunque automaticamente tempo per tempo adeguata alle fonti normative di rango superiore e alle interpretazioni cogenti di soggetti terzi.



PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL'ATTO

(Art. 53 L. 142/90 modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000)

Si esprime parere favorevole.

Milazzo, li 16.06.2021

Dott.ssa	a Andreina Mazzù
PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 53 L. 1 Si esprime parere Josophele	
Iì,16:06:202.1. IL RESPONSABILE ISTRUTTORIA II	L DIRICENTE del SETTORE
ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 DELLA L COPERTURA FINANZIARIA E IMPEGNI DI SPESA:	. 142/1990 RELATIVO ALLA
Si attesta che somma di euro	viene imputata a
codice, intervento, ex	Capitolo, de
bilancio gestione	
Iì,	L RAGIONIERE GENERALE

Pagina 3



Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazi		
amministrativo degli Enti Locali nella Regione Sicil	liana approvato gon legge	regionale 15 Marzo 1963 nº16,
viene sottoscritto come segue:		
IL/PR	ésidente ///	
		\wedge
L'Assessore anziano	' '	Il Segretario Generale
		<u> </u>
l sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio	0. Su conforme attestazione	dell'addetto all'hiba
		dell'addello an albo
	TESTA	1 1001 044
che la presente deliberazione, in applicazione della nodifiche ed integrazioni (L.R. 28 Dicembre 2004 n°1		emore 1991, n ⁴⁴ e successive
		TREUTA .
★ è stata affissa all'albo pretorio comunale il	per rimaner	n per quindici giorni consecutivi
(art. 11, comma 1);		
Datla Residenza Comunale, li		
		Il Segretario Generale
** ** ** **		
L'addetto all'albo		
Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,	TESTA	
Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,		mbre 1991, n.44 e successive
Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, AT		mbre 1991, n.44 e successive
Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, AT ne la presente deliberazione, in applicazione della nodifiche ed integrazioni		mbre 1991, n.44 e successive
Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, AT ne la presente deliberazione, in applicazione della odifiche ed integrazioni E DIVENUT	Legge Regionale 3 Dice	
Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, AT ne la presente deliberazione, in applicazione della odifiche ed integrazioni E DIVENUT il giorno, per decorso del ter	Legge Regionale 3 Dice A ESECUTIVA mine di 10 (dieci) giorni d	
Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, AT ne la presente deliberazione, in applicazione della odifiche ed integrazioni E DIVENUT il giorno, per decorso del ter (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44	Legge Regionale 3 Dice A ESECUTIVA mine di 10 (dieci) giorni d).	alla sua pubblicazione
Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, AT ne la presente deliberazione, in applicazione della odifiche ed integrazioni E DIVENUT il giorno, per decorso del ter (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44	Legge Regionale 3 Dice A ESECUTIVA mine di 10 (dieci) giorni d).	alla sua pubblicazione
Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, AT ne la presente deliberazione, in applicazione della odifiche ed integrazioni E DIVENUT il giorno, per decorso del ter (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44 il giorno della sua adozione perché dichiarat L.R. 03.12.1991, n.44).	Legge Regionale 3 Dice A ESECUTIVA mine di 10 (dieci) giorni d).	alla sua pubblicazione
Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, AT ne la presente deliberazione, in applicazione della odifiche ed integrazioni E DIVENUT il giorno, per decorso del ter (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44 il giorno della sua adozione perché dichiarat L.R. 03.12.1991, n.44).	Legge Regionale 3 Dice A ESECUTIVA mine di 10 (dieci) giorni d).	alla sua pubblicazione iva (art.12, comma I, della
Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, AT ne la presente deliberazione, in applicazione della codifiche ed integrazioni E DIVENUT il giorno, per decorso del ter (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44 il giorno della sua adozione perché dichiarat L.R. 03.12.1991, n.44).	Legge Regionale 3 Dice A ESECUTIVA mine di 10 (dieci) giorni d).	alla sua pubblicazione
Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, AT ne la presente deliberazione, in applicazione della nodifiche ed integrazioni E DIVENUT il giorno, per decorso del ter (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44 li giorno della sua adozione perché dichiarat L.R. 03.12.1991, n.44).	Legge Regionale 3 Dice A ESECUTIVA mine di 10 (dieci) giorni d). a immediatamente esecut	alla sua pubblicazione iva (art.12, comma I, della
Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, AT ne la presente deliberazione, in applicazione della nodifiche ed integrazioni E DIVENUT il giorno, per decorso del ter (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44 il giorno della sua adozione perché dichiarat L.R. 03.12.1991, n.44).	Legge Regionale 3 Dice A ESECUTIVA mine di 10 (dieci) giorni d). a immediatamente esecut	alla sua pubblicazione iva (art.12, comma 1, della Il Segretario Generale
Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, AT he la presente deliberazione, in applicazione della modifiche ed integrazioni E DIVENUT il giorno, per decorso del ter (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44 il giorno della sua adozione perché dichiarat L.R. 03.12.1991, n.44). milla Residenza Comunale, li	Legge Regionale 3 Dice A ESECUTIVA mine di 10 (dieci) giorni di). a immediatamente esecut La presente deliberazione	alla sua pubblicazione iva (art.12, comma I, della
Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, AT. the la presente deliberazione, in applicazione della modifiche ed integrazioni E DIVENUT il giorno, per decorso del ter (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44 il giorno della sua adozione perché dichiarat L.R. 03.12.1991, n.44).	Legge Regionale 3 Dice A ESECUTIVA mine di 10 (dieci) giorni di). a immediatamente esecut La presente deliberazione	alla sua pubblicazione iva (art.12, comma I, della Il Segretario Generale esecutiva è stata oggi trasmessa